

Giunta Regionale della Campanio Direzione Generale per la Tutela della Salute ed Il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD Politica del Farmaco e Dispositivi



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0196936 27/03/2019

11,21

Dost. : SINDACI DEL COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA

Al Sindaci dei Comuni della Regione Campania

Agli Ordini Professionali dei Farmacisti Av, Bn, Ce, Na,Sa

Ai Direttori del Dip./Serv. Farmaceutici delle AA.SS.LL.

A Federfarma Campania

A Assofarm Campania

Oggetto: Planta Organica delle Farmacie – Concorso Straordinario assegnazione sedi farmaceutiche-

Si è riscontrato che in seguito a revisione da parte del Comuni della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2018, alcune amministrazioni hanno inteso procedere alla revoca di sedi farmaceutiche a suo tempo istituite ai sensi della Leggé 27/2012. La soppressione delle sedi, molte volte non è neanche giustificata da una diminuzione della popolazione, sia in rapporto al quorum intero (una farmacia ogni 3.300 abitanti) sia di quello parziale (superiore al 50% del quorum intero), rispetto a quanto al tempo indicato dai Comuni stessi, adducendosi come motivazione il mero carattere "discrezionale" del provvedimento, a parità di condizioni demografiche.

Tra l'altro, spesso, la medesima discrezionalità viene nuovamente invocata nell'annunciare una rinnovata istituzione della sede, successiva alla sua soppressione,

Per quanto espresso ed in previsione dell'imminente conclusione delle procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui al "Concorso Straordinario farmacie", si invita i Comuni ad una attenta e coerente lettura della norma di riferimento, prima di esprimersi.

Per quello che concerne i poteri autorizzativi regionali all'apertura di sedi farmaceutiche, è motivata opinione della scrivente che le Sedi farmaceutiche istituite ai sensi della Legge 27/2012, anche se successivamente soppresse, laddove venissero nuovamente istituite, devono essere assegnate ai farmacisti partecipanti al concorso di cui all'oggetto. Tanto nel rispetto di quanto dettato dalla richiamata Legge 27/2012.

Cosa diversa sono le farmacie di nuova istituzione a seguito di revisione della pianta organica 2018, non presenti quindi nella revisione effettuata quale seguito della Legge 27/2012, per le quali gli adempimenti richiamati ai punti 3.1-3.2-3.3 e 3.4 della trasmessa nota di comunicazione di avvio procedimento recante il n. di protocollo 024943 del 17.03.2018 della scrivente, si realizzano mediante il criterio demografico e/o topografico, nella ridefinizioni delle circoscrizioni delle sedi, il decentramento delle farmacie, nella conferma delle piante organiche vigenti, e la eventuale manifestazione del diritto di prelazione da parte del Comuni sulle sedi neoistituite e vacanti ricorrendone le condizioni e le modalità stabilite per legge.

Si invitano, pertanto, gli Ordini Professionali dei Farmacisti e i Servizi farmaceutici delle AA.SS.LL. a dare massima diffusione della presente, oltre che tenere in debita considerazione quanto espresso nella emanazione dei pareri richiesti per legge sull'argomento.

ott. Ugd Trama